

## 1. Le alternative disponibili

Unica soluzione entro il 16 settembre; massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre ; pagamento del 50% del debito o in un'unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre; pagamento del restante 50% in una o massimo 24 rate di pari importo con scadenza dal 18 gennaio 2021.

## 2. Le istruzioni Inps

È necessario inviare la domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi (dal 20 luglio fino alla mezzanotte del 16 settembre 2020) tramite il servizio online accessibile dalla pagina "Covid-19: domanda di rateizzazione dei contributi sospesi". Lo scorso 9 settembre l'Inps, con il messaggio 3274, ha integrato il precedente 2871 del 20 luglio fornendo le indicazioni necessarie nel caso in cui scelgano di versare il 50% delle somme soggette a sospensione. Tuttavia la procedura non è stata completamente adeguata alla doppia di scelta tra rateazione in quattro mensilità di tutto l'importo oppure di solo il 50% con ulteriore saldo o rateizzazione a giugno. Il contribuente utilizza infatti gli stessi codici per le due opzioni

## 3. Crediti fiscali

I crediti fiscali maturati nel 2019 scaturenti dalle dichiarazioni possono essere utilizzati in compensazione

orizzontale per importi > a 5.000 € solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio della dichiarazione munita di visto di conformità. Possono essere utilizzati da subito invece eventuali crediti residui del 2018 che sono già stato oggetto di dichiarazione (vistata laddove necessario) lo scorso anno.

## 4. Tax Credit Locazioni

Laddove fruibili sono utilizzabili immediatamente in compensazione; unica condizione da rispettare è che la mensilità alla quale si riferisce il bonus sia stata pagata prima dell'utilizzo in compensazione. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono stati istituiti dalla risoluzione 13/E/2020 per il cosiddetto credito d'imposta "botteghe" per il quale va utilizzato il codice tributo "6914" e con la risoluzione 32/E/2020 (codice tributo "6920") per il credito d'imposta previsto dall'art. 28 del DL 34/2020.

## 5. Credito sanificazione

È utilizzabile nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 "a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento" (numero 302831 dell'11 settembre) nella misura del 15,6423% delle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta utilizzando l'apposito codice 6917 istituito con la risoluzione 52/E del 14.09.2020.